

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRARA, D'ETTORE, FIORINI, MUGNAI

Proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici a ridotto impatto ambientale ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Presentata il 27 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per gli impianti geotermoelettrici a totale reiniezione (ciclo binario) della risorsa utilizzata ed emissioni di processo nulle (« impianti geotermoelettrici tecnologicamente avanzati »), il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 ha previsto la possibilità di iscrizione nel registro degli incentivi prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, mediante l'attestazione del riconoscimento del carattere delle risorse geotermiche rinvenute. Ciò ha determinato la rapida saturazione del contingente disponibile (30 MW rispetto ai circa 50 MW che hanno presentato richiesta), con sette impianti geotermoelettrici tecnologicamente avanzati iscritti in una posizione utile nella graduatoria, primo e importante segnale per lo sviluppo di questo settore.

La realizzazione dei suddetti impianti risulta però fortemente minacciata dalle lunghissime tempistiche richieste dalle istruttorie amministrative di autorizzazione, che stanno rapidamente erodendo il tempo a disposizione delle società proponenti per la perforazione dei pozzi e la messa in esercizio degli impianti, attività queste ultime molto lunghe e che possono essere avviate solo in presenza dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Dei sette impianti in questione, quattro hanno avviato l'iter burocratico con un'istanza di « permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota » nel 2011, mentre i restanti tre nel 2012.

Al fine di garantire la bancabilità di questo tipo di opere, vista la natura degli impianti a energie rinnovabili e a zero

emissioni ambientali, le tempistiche autorizzative dovrebbero concretizzarsi in un'autorizzazione unica con una durata massima di 180 giorni come già avviene per altri impianti ad energia rinnovabile.

Tuttavia, in questi anni, i ritardi accumulati spesso sono da imputare non ai richiedenti gli incentivi ma alla pubblica amministrazione, la quale ha causato notevoli rallentamenti e *stop* temporanei con variazioni di orientamento normativo causate da un'erronea interpretazione della natura tecnica di questi impianti, avendoli assimilati a tipologie non altrettanto avanzate (ciclo *flash*) con emissioni in atmosfera.

Si ricorda inoltre a tale proposito che la tabella annessa all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 ha disposto che i termini per la messa in esercizio dell'impianto decorrano dalla data

di pubblicazione dell'esito positivo della procedura, pena la decadenza dal diritto all'accesso agli incentivi.

Pertanto, si ritiene necessario prevedere un congelamento della graduatoria e degli incentivi fino al compimento dell'*iter* autorizzativo o, in alternativa, una proroga temporale che consenta agli operatori di realizzare gli impianti nei tempi adeguati, neutralizzando il rischio di decadenza dall'incentivo e permettendo così di attivare tutte le positive ricadute economiche e sociali per il sistema Paese connesse a questa tecnologia innovativa e pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale.

Si è optato per la proroga e la presente proposta di legge, pertanto, prevede che il termine previsto dalla legge per la loro entrata in esercizio sia prorogato di ulteriori 48 mesi dalla data di pubblicazione di esito positivo della procedura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e che accedono agli incentivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, compresi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, il termine di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato di quarantotto mesi, limitatamente al settore geotermoelettrico.



18PDL0024790